



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al revisore dei conti

Al sindaco

Oggetto: Comune di Verretto (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018. - Chiusura dell'istruttoria.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, sono emerse alcune irregolarità che tuttavia non richiedono l'adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e delle attestazioni dell'organo di revisione, l'archiviazione del questionario sui rendiconti 2017 e 2018, raccomandando, in ogni caso:

- 1) di prestare una scrupolosa attenzione agli equilibri di cassa, a fronte di uno squilibrio di parte corrente pari a -25.286,65 € e di parte capitale pari a -55.111,77 € nell'esercizio 2017 e di parte capitale pari a -19.255,80 € nell'esercizio 2018, al fine di preservare i futuri equilibri di bilancio;
- 2) di monitorare l'accumulo di residui passivi, provvedendo al loro smaltimento, specie se di anzianità superiore ai due anni;
- 3) di prestare la massima attenzione alla corretta ed esaustiva compilazione dei questionari.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2019.

Si richiama, inoltre, l'amministrazione comunale ad ottemperare, per il futuro, a tutti gli adempimenti previsti per legge. Si rammenta, in particolare:



CORTE DEI CONTI

- l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo cui la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, **asseverata dai rispettivi organi di revisione**, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.
- quanto previsto all'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 31 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è **trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti** ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito *internet* dell'ente locale. Il prospetto deve essere conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 gennaio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2012.

Si prende atto, altresì, delle informazioni rese dall'amministrazione in sede istruttoria riguardo alle attività svolte ai fini dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale nel rispetto del principio applicato di cui al decreto legislativo n. 118/2011, tra cui l'aggiornamento e la riclassificazione delle voci dell'inventario e l'adozione di un sistema informatico che consente rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e delle attestazioni dell'organo di revisione, l'archiviazione del questionario sui rendiconti 2017 e 2018.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114237

e-mail: lombardia.controllo.pv@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(dott. Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114237
e-mail: lorbardia.controllo.pv@corceonti.it | pec: lorbardia.controllo@corceonticert.it